CAMERA DEI DEPUTATI N. 2631

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

PIERACCINI, ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA, CALEFFI, CODIGNOLA, FORMICA

APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 giugno 1970 *(Stampato n. 960)*

Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 giugno 1970

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Chiunque avendo contraffatto, alterato o riprodotto un'opera di pittura, scultura o di grafica, od anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, al fine di trarne un illecito profitto, pone in commercio o detiene o comunque pone in circolazione esemplari contraffatti, alterati o riprodotti, è punito con la reclusione da tre mesi fino a tre anni e con la multa da lire ottantamila fino a lire ottocentomila. Alla stessa pena soggiace colui che introduce nel territorio dello Stato o mette in circolazione esemplari dell'opera contraffatta, alterata o riprodotta all'estero, ovvero autentica opere contraffatte, alterate o riprodotte.

ART. 2.

Se i fatti indicati nell'articolo precedente sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire duecentomila a lire un milione.

La sentenza di condanna è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre città diverse. Il giudice nel dispositivo della sentenza stabilisce se questa deve essere pubblicata per intero o per estratto. La pubblicazione è eseguita di ufficio e a spese del condannato.

Se i fatti indicati nell'articolo 1 sono stati commessi da chi esercita un'attività commerciale, alla sentenza di condanna consegue la sospensione della licenza di esercizio per una durata massima di sei mesi; la suddetta licenza è revocata se il condannato è incorso nella recidiva aggravata, preveduta dall'articolo 99, secondo comma, n. 2) del codice penale

ART. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano a chi riproduce, detiene, mette in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica dichiarate espressamente non autentiche all'atto dell'esposizione o della vendita ai terzi, mediante annotazione scritta sull'opera stessa. Non si applicano del pari ai restauri artistici.